



Ordinanza *Avamprogetto* per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAP)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 29 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹
sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i provvedimenti preventivi per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria di cui all'articolo 2 lettera b LAP. I provvedimenti devono assicurare:

- a. l'approvvigionamento di acqua potabile il più a lungo possibile;
- b. la disponibilità di acqua potabile in quantità sufficiente e in ogni momento;
- c. l'approvvigionamento indisturbato e la rimozione rapida delle turbative.

² La presente ordinanza si applica a tutti i servizi di approvvigionamento di utilità pubblica e ai servizi incaricati dell'evacuazione e depurazione delle acque, nella misura in cui possano mettere in pericolo l'approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 2 Quantità minime

¹ In una situazione di grave penuria, devono essere sempre disponibili almeno le seguenti quantità di acqua potabile:

- a. fino al terzo giorno: il più possibile;
- b. dal quarto giorno:
 1. per le economie domestiche, almeno 4 litri per persona e al giorno,

RU....

¹ RS 531

2. per ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo e istituti per disabili, aziende agricole e aziende che producono beni d'importanza vitale: la quantità stabilita dal Cantone.

² I Cantoni possono prescrivere che siano messe a disposizione quantità supplementari di acqua potabile.

³ La quantità di acqua potabile necessaria globalmente viene calcolata per ogni zona di approvvigionamento con dati aggiornati in base al numero di abitanti, al numero di aziende agricole e di aziende che producono beni d'importanza vitale.

Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 3 Principio

I Cantoni provvedono a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. Per adempiere i loro compiti possono collaborare con altri Cantoni.

Art. 4 Preparativi

¹ I Cantoni creano un inventario digitale degli impianti per l'approvvigionamento di acqua, delle falde freatiche e delle sorgenti che si prestano a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile. L'inventario deve contenere in particolare indicazioni su:

- a. la portata e la qualità delle falde freatiche;
- b. le captazioni di acqua di laghi e di fiumi;
- c. le captazioni in falda e le sorgenti;
- d. i serbatoi e gli impianti di pompaggio;
- e. le reti di distribuzione e le fontane a getto continuo di acqua potabile;
- f. le captazioni di emergenza di acque sotterranee e le trivellazioni di prospezione acquifera.

² I Cantoni designano gli impianti indispensabili per l'approvvigionamento in base a una valutazione dei rischi.

³ Designano i Comuni che devono garantire l'approvvigionamento in una determinata zona, da soli o assieme ad altri Comuni, nelle situazioni di grave penuria.

⁴ Elaborano in base all'inventario cartine digitali e le aggiornano periodicamente. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ne stabilisce le disposizioni necessarie.

⁵ L'inventario e le cartine digitali vengono classificati come confidenziali conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni.

Art. 5 Depositi e acquisto di materiale

Se le quantità minime di cui all'articolo 2 non possono essere garantite con altri mezzi, i Cantoni provvedono alla gestione di depositi regionali e all'acquisto di materiale pesante come tubi a raccordo rapido, gruppi elettrogeni di emergenza e unità per il trattamento dell'acqua.

Art. 6 Analisi della qualità dell'acqua potabile

I Cantoni provvedono affinché le analisi della qualità dell'acqua potabile possano essere intensificate a breve termine.

Sezione 3: Compiti degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico**Art. 7** Principi

¹ Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico adottano provvedimenti per evitare situazioni di grave penuria.

² Gli esercenti degli impianti di una zona di approvvigionamento idrico collaborano sul piano organizzativo e tecnico per adempiere i compiti loro attribuiti dall'autorità cantonale competente.

Art. 8 Piano per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile

¹ Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico elaborano un piano per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. Il piano deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il bilanciamento della quantità di acqua;
- b. i possibili pericoli e danni considerati nella pianificazione;
- c. il tipo e l'entità dei provvedimenti;
- d. la successione temporale dell'esecuzione dei provvedimenti;
- e. la collaborazione con le autorità competenti e con gli organismi d'intervento;
- f. informazioni per la popolazione sulle scorte di emergenza.

² Il piano deve essere sottoposto all'autorità cantonale per approvazione.

³ È classificato come confidenziale conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni.

Art. 9 Documentazione

¹ Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico elaborano una documentazione per le situazioni di grave penuria.

² La documentazione deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a. i provvedimenti immediati per rimuovere le turbative;
- b. le basi per il calcolo delle quantità minime necessarie;
- c. il materiale di riserva e di riparazione;
- d. l'inventario degli impianti di approvvigionamento idrico e delle falde freatiche;
- e. i piani d'intervento e i capitolati d'oneri per il personale, nonché gli avvisi per la popolazione;
- f. i piani d'intervento del mutuo aiuto regionale e interregionale.

³ Gli esercenti controllano periodicamente la correttezza e la completezza della documentazione.

⁴ Mettono a disposizione delle autorità cantonali competenti a loro richiesta gratuitamente una copia della documentazione.

⁵ La documentazione è classificata come confidenziale conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni.

Art. 10 Formazione, formazione continua ed esercitazioni

Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono regolarmente alla formazione professionale, alla formazione continua e alle esercitazioni.

Art. 11 Materiale di riserva e di riparazione

¹ Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono affinché sia disponibile il materiale di riserva e di riparazione necessario a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile, compresi i prodotti di disinfezione e di decontaminazione.

² Il materiale deve essere protetto da influssi dannosi esogeni.

Art. 12 Provvedimenti edili, d'esercizio e organizzativi

¹ Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico adottano i provvedimenti edili, d'esercizio e organizzativi necessari per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria.

² Provvedono in particolare affinché:

- a. sia possibile ricorrere a sorgenti e a captazioni di emergenza o sia garantito l'apporto sufficiente di acqua potabile in caso di guasto parziale o totale della rete di distribuzione;
- b. gli impianti siano protetti da qualsiasi tipo di danno;
- c. gli impianti indispensabili dispongano almeno di un'ulteriore fonte indipendente di approvvigionamento dal punto di vista idrologico;

- d. gli impianti di approvvigionamento limitrofi possano essere raggruppati con raccordi;
- e. l'accesso agli impianti sia impedito a qualsiasi persona non autorizzata.

³ Verificano periodicamente l'efficacia dei provvedimenti.

Sezione 4: Compiti degli esercenti degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque

Art. 13

Gli esercenti degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque provvedono affinché i loro impianti non pregiudichino l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria ed eventuali incidenti che si producono all'interno di essi non perturbino l'approvvigionamento di acqua potabile.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

¹ I Cantoni eseguono la presente ordinanza.

² L'UFAM e il settore Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese effettuano regolarmente rilevamenti sullo stato dei preparativi.

Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 20 novembre 1991² sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2020.

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Progetto